

EK 28.07.08

MODULARIO
Giustizia - 87

Mod. 40/255



Handwritten initials

Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Direzione Generale del Personale e della Formazione

Ufficio del Capo del Dipartimento - Ufficio Relazioni Sindacali



GDAP-0280015-2009

I-GDAP-1a00-29/07/2009-0280015-2009

CIRCOLARE 3623/6073

- Ai Signori Direttori delle
Direzioni Generali del Dipartimento
- Al Signor Direttore dello
Istituto Superiore Studi Penitenziari
- Ai Signori Provveditori Regionali della
Amministrazione Penitenziaria
- Ai Signori Direttori degli
Istituti Penitenziari
- Ai Signori Direttori degli
Uffici dell'Esecuzione Penale Esterna
- Ai Signori Direttori delle Scuole di
Formazione ed Aggiornamento del Corpo
di Polizia Penitenziaria e del Personale
della Amministrazione Penitenziaria
- Al Signor Direttore del Centro
Amministrativo "Giuseppe Altavista"
- Ai Signori Direttori degli Uffici del
Capo del Dipartimento
- All' Ufficio per la Gestione e lo Sviluppo del
Sistema Informatico Automatizzato e
relative Risorse
- Al Dipartimento per la Giustizia Minorile

LORO SEDI

OGGETTO: D.P.R. 16 aprile 2009, n.51 - Recepimento dell'Accordo Sindacale per le Forze di Polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le Forze di Polizia ad ordinamento militare, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170 relativo al quadriennio normativo n. 2006/2009 e al biennio economico 2006-2007.



Ministero della Giustizia

Come già partecipato, nella Gazzetta Ufficiale n.119 del 25 maggio 2009 – Supplemento Ordinario n. 77/L, è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51 in oggetto specificato.

L'Accordo è il risultato di un intenso lavoro portato avanti dalle Parti che hanno inteso, in relazione alle risorse disponibili, valorizzare segnatamente il trattamento economico fondamentale ed accessorio nonché taluni istituti finalizzati al benessere del personale per meglio evidenziare quelle finalità istituzionali che il personale delle Forze di Polizia è chiamato ad assolvere nell'ambito della sicurezza e dell'ordine pubblico.

Fermi restando i contenuti della lettera circolare n. 01014494 del 19 marzo u.s.- che ad ogni buon fine si allega in copia - si evidenziano qui di seguito gli aspetti più innovativi dell'Accordo Integrativo, sia sotto l'aspetto normativo che economico:

TRATTAMENTO ECONOMICO

- retrodatazione al 1 febbraio 2007 degli incrementi relativi agli stipendi annui lordi del personale rispetto alla data del 1 settembre 2007 stabilita dal D.P.R. 170/2007, in applicazione dell'art.15 del decreto legge n. 159 del 1.10.2007 convertito con modificazioni nella Legge n.222 del 29.11.2007. I valori stipendiali di cui al comma 2, art. 2, del D.P.R. 51/2009 riassorbono gli incrementi attribuiti dal 1 febbraio 2007;
- retrodatazione al 1 febbraio 2007 degli incrementi delle misure dell'indennità mensile pensionabile rispetto alla data del 1 settembre 2007 fissata dal D.P.R. 170/2007;
- incrementi del Fondo per l'Efficienza dei Servizi Istituzionali per l'anno 2007 nella misura di euro 5.195.000, per l'anno 2008 nella misura di euro 17.820.000, per l'anno 2009 pari a euro 1.908.000. Per il solo anno 2009 il relativo importo è maggiorato di euro 77.000;
- incremento a decorrere dal 1 dicembre 2008 delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario;
- elevazione del valore del buono pasto a 7 euro a valere dal 1 gennaio 2009;
- incremento dal 1 dicembre 2008 dell'assegno funzionale, in particolare: istituzione di una terza fascia per coloro che compiono 32 anni di servizio e abbassamento della seconda fascia da 29 anni a 27 anni di servizio ai fini del conseguimento del beneficio;
- valutazione dal 31 dicembre 2008 a valere dall'anno 2009 del servizio prestato senza demerito nel soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie ai fini dell'attribuzione dell'assegno funzionale di cui al precedente punto: ciò allo scopo di superare una sperequazione venutasi a creare allorché si è ritenuto di considerare utile il servizio prestato in tutte le Forze di Polizia e nelle Forze Armate; valutazione, inoltre, sempre dal 31 dicembre 2008 a valere dall'anno 2009 del servizio di leva prestato nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;



Ministero della Giustizia

- nuova misura dell'indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di imbarco, ecc. nei confronti del personale con qualifica di vice sovrintendente con dieci anni di anzianità per quanto attiene al personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile (art. 11 comma 1 DPR 51/2009);
incremento di € 5 mensili a decorrere dal 1° gennaio 2009 dell'emolumento fisso aggiuntivo di polizia spettante ai sovrintendenti e qualifiche equiparate con anzianità inferiore a quindici anni (art. 11 comma 4 DPR 51/2009);

- rideterminazione dal 1° gennaio 2009 delle misure mensili dell'indennità di bilinguismo;

- in ordine al trattamento di missione, previsione di norme più favorevoli sia per quanto attiene al rimborso dei mezzi di trasporto, sia ferroviario che marittimo, e la possibilità di avere il rimborso delle spese effettivamente sostenute nell'ipotesi in cui non esistano nelle sede di missione alberghi convenzionati; inoltre: maggiorazione, dal 1 gennaio 2009, dell'indennità oraria di missione (art. 6, comma 3 D.P.R. 254/1999; art. 7 comma 5 D.P.R. 164/2002) da 6 a 8 euro. Si ribadisce, in proposito, che la maggiorazione dell'indennità oraria di missione compete al personale, in servizio di missione, anche per il periodo di tempo di attesa del mezzo di trasporto per il rientro in sede.

Corresponsione del rimborso al personale in trasferta di un pasto dopo 8 ore e di 2 pasti dopo 12 ore per ogni 24 ore di missione, a prescindere dagli orari di consumazione degli stessi nel caso in cui il personale in trasferta dichiari di non aver potuto consumare i pasti per ragioni di servizio o per mancanza di strutture. Corresponsione, inoltre, per missioni superiori a 24 ore del rimborso di un ulteriore pasto a condizione che siano state effettuate almeno 5 ore di servizio fuori sede e che il pasto sia stato consumato in orari convenzionali destinati alla consumazione dello stesso. Tale modalità di rimborso non si applica qualora il dipendente fruisca del regime forfetario.

Con riferimento al comma 10 dell'art.13 del D.P.R. 51/2009, fermo restando che l'Amministrazione è tenuta ad anticipare al personale inviato in missione una somma pari all'intero importo delle spese di viaggio e pernottamento, nel limite del costo medio della categoria consentita, nonché l'85% delle presumibili spese di vitto, si fa presente l'obbligo dell'Amministrazione di consegnare, se richiesto dall'interessato, trimestralmente un prospetto riepilogativo delle somme retribuite o da retribuire relative ai singoli servizi di missione svolti; tale previsione non è più riferita al solo corpo di Polizia Penitenziaria, come previsto dal D.P.R. 170/2007 bensì risulta estesa anche al personale delle altre Forze di Polizia, proprio sul presupposto che trattasi di un servizio utile sia all'Amministrazione che al personale.

Ulteriore novità riguarda la possibilità per il dipendente di utilizzare, se più conveniente per l'Amministrazione, come sede di partenza e di rientro dalla missione oltre alla località di abituale dimora dello stesso, anche altra località. Inoltre, ove la sede di missione coincida con la località di abituale dimora del dipendente, al personale compete il rimborso documentato delle spese relative ai pasti consumati



Ministero della Giustizia

nonché la diaria di missione nell'ipotesi in cui sia richiesto di iniziare, per esigenze di servizio, la missione dalla sede di servizio.

Non è più facoltà discrezionale dell'Amministrazione autorizzare o meno il rimborso forfetario, infatti se richiesto dall'interessato, l'Amministrazione è tenuta ad autorizzare preventivamente il rimborso forfetario nei limiti previsti dall'Accordo, fermo restando il rimborso delle spese di viaggio.

Per tutte le tipologie di missione, i visti di arrivo e partenza del personale inviato in missione sono attestati con dichiarazione dell'interessato sul certificato di viaggio.

- per quanto attiene al trattamento economico di trasferimento, nell'intento di agevolare ulteriormente il personale, si è previsto che il diritto al rimborso delle spese di cui all'art. 20 comma 5 della Legge 18.12.1973 n. 836, sostenute per il trasferimento (indennità e rimborsi relativi al trasferimento della famiglia, del mobilio e delle masserizie) decorra dalla data di comunicazione formale del provvedimento di trasferimento;

il personale delle Forze di Polizia trasferito d'ufficio ai sensi dell'art. 1 comma 3 della Legge n. 86/2001 che non fruisce nella nuova sede di alloggi di servizio e abbia scelto il rimborso del canone mensile per l'alloggio privato, può, al termine del primo anno di percezione di tale trattamento, optare per l'indennità mensile pari a 30 diarie di missione in misura ridotta del 30% per i successivi 12 mesi, significando che tale opzione può essere esercitata una sola volta.

ORARIO DI LAVORO

Relativamente all'orario di lavoro, ferma restando la durata di 36 ore settimanali, è stato specificato che al completamento dello stesso concorrono le assenze riconosciute ai sensi delle vigenti disposizioni ivi compresi le assenze per malattia, i congedi ordinari e straordinari, il recupero del servizio prestato nel giorno destinato al riposo settimanale o festivo infrasettimanale ed i riposi compensativi.

L'indennità di compensazione di cui all'art. 10 c. 3 del D.P.R. 170/2007 è elevata a decorrere dal 1 gennaio 2009 ad euro 8,00 ai sensi dell'art. 15, comma 4, D.P.R. 51/2009. A tal riguardo, si specifica che ai fini della corresponsione dell'indennità di 8,00 euro, il dipendente deve essere impiegato in servizio, per sopravvenute ed inderogabili esigenze di servizio, nel giorno destinato al riposo settimanale o al riposo festivo infrasettimanale.

CONGEDI

- relativamente ai congedi straordinari ed aspettativa è stato introdotto un nuovo comma (comma 4, art.16 D.P.R. 51/2009) ovvero che a decorrere dall'entrata in vigore del D.P.R. 170/2007 al personale collocato in aspettativa per infermità competono, in attesa della pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità, gli emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera.



Ministero della Giustizia

Nel caso in cui non venga comunque riconosciuta la dipendenza da causa di servizio, sono ripetibili la metà delle somme corrisposte dal 13° al 18° mese continuativo di aspettativa nonché tutte le somme corrisposte oltre il 18° mese continuativo di aspettativa;

TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI

- per quanto attiene alla tutela delle lavoratrici madri è stato introdotto: l'esonero a domanda sino al compimento del 3° anno di età del figlio per la madre dal turno notturno o da turni continuativi articolati su 24 ore, o per le situazioni monoparentali da turni continuativi articolati su 24 ore; esonero, a domanda, dal turno notturno per le situazioni monoparentali, ivi compreso il genitore unico affidatario, sino al compimento del 12° anno di età del figlio convivente;

ASILI NIDO

- per gli asili nido, a decorrere dall'anno 2009, sono incrementate le risorse per il rimborso delle rette;

TUTELA LEGALE

- per quanto attiene alla tutela legale, ne è stato ampliato l'ambito, in particolare è stato previsto che l'anticipo di euro 2500 per le spese può essere corrisposto anche al personale convenuto in giudizio per responsabilità civile ed amministrativa; sono ammesse al rimborso inoltre, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, le spese di difesa relative al procedimento penale concluso con la remissione di querela.

RELAZIONI SINDACALI

Relativamente alla materia delle relazioni sindacali si illustrano di seguito le modifiche apportate con il D.P.R. 51/2009:

- nell'ambito delle forme di partecipazione, già disciplinate dall'art.28 del D.P.R. 164/2002, è stato previsto che il confronto semestrale – senza alcuna natura negoziale - tra Amministrazione e Organizzazioni Sindacali attenga anche alle modalità di attuazione dei criteri concernenti i cambi turno, oltre che quelle relative alla programmazione di turni di lavoro straordinario, al riposo compensativo ed ai turni di reperibilità. Con ciò significando l'interesse dell'Amministrazione ad un maggior coinvolgimento delle rappresentanze dei lavoratori sui temi dell'organizzazione del lavoro;



Ministero della Giustizia

- l'art. 22 del D.P.R. 51/2009 ha modificato il comma 5 dell'art.28 del D.P.R. 164/2002, ampliando il numero dei componenti delle Commissioni istituite ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 e successive modificazioni. In particolare, è stato previsto che le Commissioni devono essere costituite con cadenza biennale e con rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali rappresentative individuate con decreto del Ministro per la Funzione Pubblica e firmatarie del quadriennio normativo. Le modalità di costituzione delle predette Commissioni sono demandate ad apposito accordo a livello di Amministrazione Centrale; le parti dovranno concordare se istituire le predette Commissioni con 10 componenti di Parte Sindacale designati dalle Organizzazioni Sindacali in maniera proporzionale ovvero se costituirle in forma paritetica ;
- l'art. 28 del D.P.R. 164/2002 è stato ulteriormente integrato con l'aggiunta del comma 6, che prevede, per il Corpo di Polizia Penitenziaria, la definizione in sede di Accordo Nazionale Quadro delle modalità di costituzione di una Commissione consultiva competente a formulare al Consiglio di amministrazione dell'Ente di assistenza, proposte e pareri non vincolanti finalizzati al benessere degli appartenenti al Corpo. Alla suddetta Commissione partecipano cinque rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'ipotesi di accordo recepita con il D.P.R. 51/2009. Tale previsione prosegue l'orientamento già da tempo avviato dall'Amministrazione di coinvolgere maggiormente le Organizzazioni Sindacali nella gestione dell'Ente, in quanto organismo deputato ad assicurare gli interventi di protezione sociale a favore del personale;
- relativamente alla ripartizione dei distacchi sindacali e dei permessi sindacali, già disciplinati dagli articoli 31 e 32 del D.P.R. 164/2002, è stata meglio specificata la definizione dei soggetti destinatari di tali prerogative, individuandoli nelle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale come accertate con decreto del Ministro per la funzione pubblica;
- è stata rafforzata la disciplina della Commissione di Garanzia ex art. 29 del D.P.R. 164/2002, prevedendo, per tutte le sedi centrali e periferiche dell'Amministrazione, l'obbligo di immediato adeguamento al contenuto dei pareri della Commissione medesima e disponendo che la stessa Commissione si doti di un autonomo regolamento che ne disciplini la funzionalità e l'organizzazione.

In relazione alle importanti integrazioni introdotte con l'Accordo Integrativo al D.P.R. 170/2007, nell'invitare le SS.LL. a dare la massima diffusione alla presente circolare tra il personale interessato, si prega di porre in essere le iniziative di competenza in ordine alla corretta applicazione del D.P.R. n. 51 del 16 aprile 2009, significando che le disposizioni ivi contenute hanno efficacia dal 1° giugno 2009 se non diversamente previsto.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO



Ministero della Giustizia

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio del Capo del Dipartimento - Ufficio Relazioni Sindacali

Prot.



GDAP-0104494-2009

PU-GDAP-1e00-19/03/2009-0104494-2009

LETTERA CIRCOLARE

Ai Signori Direttori delle Direzioni
Generali del Dipartimento

Al Signor Direttore dell'Istituto
Superiore Studi Penitenziari

Ai Signori Provveditori Regionali
dell'Amministrazione Penitenziaria

Ai Signori Direttori degli Istituti
Penitenziari

Ai Signori Direttori degli Uffici
dell'Esecuzione Penale Esterna

Ai Signori Direttori delle Scuole di
Formazione ed Aggiornamento del Corpo
di Polizia Penitenziaria e del Personale
dell'Amministrazione Penitenziaria

Al Signor Direttore del Centro
Amministrativo "Giuseppe Altavista"

Ai Signori Direttori dei Magazzini
Vestiario

Ai Signori Direttori degli Uffici del
Capo del Dipartimento

Al Dipartimento per la Giustizia Minorile

LORO SEDI

OGGETTO: Personale del Corpo di polizia penitenziaria - chiarimenti in
relazione a taluni istituti contrattuali.



Ministero della Giustizia

Nell'ambito delle trattative finalizzate alla definizione dell' Accordo Sindacale e dei Provvedimenti di concertazione integrativi per il personale non dirigente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare e per le Forze Armate, relativi al quadriennio normativo 2006-2009 ed al biennio economico 2006-2007, è emersa da parte delle Amministrazioni interessate, avuto riguardo alle previsioni contenute nell'art. 18 D.P.R. 170/2007, la necessità di chiarire in via amministrativa, nell'interesse del personale in generale e dell'organizzazione in particolare, la portata di talune disposizioni contrattuali nell'intento di superare talune difformità applicative. Pertanto, nelle more dell'emanazione della Circolare illustrativa sul nuovo Accordo Sindacale, che sarà predisposta non appena lo stesso sarà recepito con D.P.R., gli istituti che rendono allo stato necessaria una migliore esplicitazione attendono soprattutto alle seguenti tematiche: *il trattamento di missione, la legge n.104/1992, il diritto allo studio, gli asili nido e i buoni pasto.*

TRATTAMENTO DI MISSIONE

Mezzo di trasporto

La locuzione contenuta nell'art.6 - comma 1. - D.P.R. 170/2007 "*o altro mezzo non di proprietà dell'Amministrazione*" è da intendersi qualsiasi mezzo che non sia di proprietà dell'Amministrazione, indipendentemente dalla circostanza che il richiedente il rimborso sia il proprietario del mezzo stesso.

Trattamento di missione per citazione

Fermo restando quanto previsto dall'art. 6 comma 5 del D.P.R. 170/2007, il dipendente citato a testimoniare in procedimenti civili, penali o amministrativi anche su richiesta di una delle parti private del processo, dovrà essere considerato in servizio con eventuale conseguente corresponsione del trattamento economico di missione, qualora l'attività di testimonianza consegua a fatti connessi con l'espletamento del servizio stesso o con l'assolvimento di obblighi istituzionali.

Rimborso di due pasti ogni 24 ore di servizio in missione

Al personale in trasferta che dichiara di non aver consumato i pasti per ragioni di servizio o per mancanza di strutture compete un rimborso pari al 100% del limite vigente, ferma restando la misura del 40% della relativa diaria. Tale rimborso è dovuto nella misura di un pasto dopo 8 ore e di due pasti dopo 12 ore di missione.

Maggiorazione indennità oraria di missione (art.6 comma 3 D.P.R. 254/99-art.7 comma 5 D.P.R. 164/2002)

Avuto riguardo alle norme contrattuali vigenti in materia, si specifica che la maggiorazione dell'indennità oraria di missione compete al personale, in servizio di missione, anche per il periodo di tempo di attesa del mezzo di trasporto per il rientro in sede.



Ministero della Giustizia

LEGGE N.104/1992

Nel caso in cui la Commissione medica istituita presso la ASL emetta un giudizio di handicap grave di natura permanente o rivedibile con indicazione della data in cui il disabile dovrà essere sottoposto nuovamente a visita, non è richiesta annualmente dall'Amministrazione alcuna conferma del giudizio, essendo sufficiente l'obbligo assunto dal richiedente all'atto della concessione dei benefici previsti dalla Legge n.104/1992 e successive modifiche di dichiarare prontamente all'Amministrazione ogni eventuale rettifica, modifica o revoca del giudizio, nonché il venir meno delle condizioni per la fruizione dei benefici previsti dalla Legge n.104/1992 e successive modifiche.

DIRITTO ALLO STUDIO

Nell'ipotesi che lo studente lavoratore debba sostenere due esami nella stessa giornata è riconosciuta al dipendente la possibilità di chiedere - nell'ambito delle 150 ore per il diritto allo studio - la fruizione delle giornate di permesso spettanti per ciascun esame anche in forma cumulativa, in modo che lo studente lavoratore non venga impiegato in servizio negli otto giorni lavorativi precedenti i suddetti esami.

Sempre al fine di agevolare la crescita culturale del lavoratore, è riconosciuto l'utilizzo dei permessi studio per la partecipazione a tutti gli impegni che il corso di studio comporta, in particolare per gli adempimenti amministrativi connessi all'iscrizione ed alla frequenza al corso di studio purché venga debitamente comprovata dall'interessato l'assoluta necessità di assolvere a detti impegni durante l'orario di servizio. Analogamente è riconosciuta la possibilità di fruire in un'unica soluzione delle 150 ore, fermo restando l'onere di documentare le esigenze a base della richiesta. La possibilità di fruizione cumulativa delle 150 ore è concessa anche per la redazione della tesi di laurea, mediante attestazione dell'avvenuta discussione finale. Le 150 ore coprono, altresì, i tempi di viaggio, previa idonea documentazione o autocertificazione del richiedente.

ASILI NIDO

Fermo restando quanto previsto dall' art. 38 D.P.R. 164/2002, il rimborso delle rette relative alle spese per asili nido sostenute dai dipendenti per i figli a carico, è assicurato fino al termine del terzo anno di asilo nido anziché fino al terzo anno di età, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.



Ministero della Giustizia

DOPPIO BUONO PASTO

Con decorrenza dal 1.01.2009, al personale trattenuto in servizio per esigenze dell'Amministrazione per almeno tre ore oltre l'orario giornaliero di nove ore, compete, in tale fattispecie ed in assenza di mensa di servizio, un ulteriore buono pasto, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

I buoni pasto attribuibili al personale di cui sopra non possono essere superiori a numero 25 mensili.

Nell'invitare le SS.LL. a dare la massima pubblicità alla presente, si raccomanda la puntuale osservanza delle indicazioni fornite.

Pregasi assicurare.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO